

STATUTO

Articolo 1

1. Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione sociale di

“The Italian Sea Group S.p.A.” ~~(la “Società”)~~.

(la “Società”).

Articolo 2

2. Sede

La Società ha sede legale in ~~Marina di~~ Carrara (MS). ~~L'organo~~

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, ~~in Italia e all'estero,~~ sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali in Italia e all'estero, e trasferire la sede legale nel territorio nazionale nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 3

3. Oggetto sociale

~~3.1 L'oggetto~~ L'oggetto sociale principale della Società è il seguente:

- a) la costruzione, importazione, commercializzazione, riparazione, manutenzione, *refitting*, noleggio *charter* e locazione di imbarcazioni e unità navali in genere anche destinate ~~all'utilizzo~~ all'utilizzo in ambito militare; dette attività potranno essere svolte in conto proprio o per conto terzi;
- b) la vendita di accessori e componenti per la nautica, nonché la prestazione di servizi concernenti la cantieristica in genere e i natanti derivati e connessi;
- c) produzione di tessuti, biancheria, prodotti tessili di qualunque tipo e pregio; compresi quelli per ~~l'arredamento~~ l'arredamento della casa e per la nautica, biancheria intima, articoli di vestiario confezionati, di qualunque tipo e pregio, maglieria e camiceria ed affini, accessori di abbigliamento, tappeti, articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio;
- d) la produzione e la commercializzazione di mobili e complementi di arredo e comunque di elementi per la decorazione di interni ed esterni, ivi incluse opere ~~d'arte~~ d'arte in genere;
- e) il commercio, ~~all'ingrosso~~ all'ingrosso e al dettaglio, ~~l'importazione,~~ ~~l'esportazione~~ l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza, con o senza deposito, ~~l'attività~~ l'attività di *brokeraggio* sotto qualsiasi forma dei prodotti e servizi di cui ai precedenti punti; la creazione di reti distributive proprie o in *franchising*.

Inoltre la Società potrà esercitare, esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti e dei

34-35 collaboratori di essa società medesima nonché dei clienti di ~~quest'ultima~~quest'ultima e
36-37 loro lavoratori, dipendenti e collaboratori, ~~l'organizzazione~~l'organizzazione e la gestione
di impianti e strutture sportive ad uso palestra e spa, nonché dei servizi connessi, quali
bar e ristorante, presso le proprie strutture ricettive.

La Società potrà partecipare a bandi, aste e appalti pubblici e/o privati nazionali,
comunitari e/o internazionali.

38 La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare,
mobiliare atta al raggiungimento dello scopo sociale, ~~ed è~~ compresa la facoltà di
rilasciare garanzie bancarie, avalli, fidejussioni, ipoteche e in genere garanzie reali e
personali; il tutto anche nell'interesse di terzi e per impegni altrui, fermo restando che
sono vietate le attività finanziarie verso il pubblico.

39-40 La Società intende avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni previste dalla
legislazione ~~Regionale, Nazionale e Comunitaria~~regionale, nazionale e comunitaria
vigente e futura.

41 La Società può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese
42 aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia
indirettamente, in termini comunque funzionalmente collegati ~~all'attuazione~~
~~dell'oggetto~~all'attuazione dell'oggetto sociale.

44-43 Articolo 4

~~4.~~ Durata

46-47 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 e potrà essere
prorogata con delibera ~~dell'assemblea~~dell'assemblea dei soci ai termini di legge.

49-48 Articolo 5

~~5.~~ Domicilio

51-52 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e
del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è quello che risulta dai libri sociali,
ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere
del socio, ~~dell'amministratore~~dell'amministratore, del sindaco e del soggetto incaricato
della revisione legale dei conti, comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione
degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali.

54-53 Articolo 6

~~6.~~ Capitale sociale, azioni e finanziamenti dei soci

56 6.1 Il capitale sociale è di Euro 26.500.000,00 (ventisemilionicinquecentomila ~~virgola~~
57-58 ~~zero-zero/00~~) diviso in n. 53.000.000 (cinquantatremilioni ~~virgola-zero-zero~~)
azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

6.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli

59-61 83-*bis* e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58/~~1998~~ e successive modifiche e integrazioni (il “TUF”). Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto a un voto in tutte le assemblee della Società.

63-62 6.3 In deroga a quanto precede, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano
0 soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

65-64 i. il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale
legittimante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto
con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro)
mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco speciale appositamente
istituito dalla Società in conformità allo statuto sociale (l’“Elenco Speciale”);

67-66 ii. la ricorrenza del presupposto *sub* (i) sia attestata dall’iscrizione continuativa,
0 per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi nell’Elenco Speciale.

69-68 6.4 L’acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel
tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a
quello in cui si sono verificate le condizioni richieste per la maggiorazione del diritto
di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un’eventuale assemblea, determinata ai sensi della
normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste
dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

71-70 6.5 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti
dalla normativa applicabile, l’Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti
0 che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

73-72 6.6 Al fine di ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del
presente statuto dovrà presentare un’apposita istanza, allegando una comunicazione
attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni
possedute dal titolare – rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono
depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta
anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da
persone fisiche l’istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto
o indiretto di terzi e i dati identificativi dell’eventuale controllante.

75-74 6.7 L’Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato
aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date*
0 prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in
assemblea.

77-76 6.8 All’Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al
libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità
delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il
Consiglio di Amministrazione renderà disponibili con apposito regolamento
0 pubblicato sul sito *internet* della Società.

79-78 6.9 La Società procede alla cancellazione dall’Elenco Speciale — con conseguente
automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato — nei
0 seguenti casi:

81-80 i. rinuncia, totale o parziale, da parte dell’interessato al beneficio della

maggiorazione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile;

ii. comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

iii. d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

6.10 Fermo restando quanto di seguito previsto, la maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di:

i. cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;

ii. cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF.

6.11 La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato sono conservati in caso di:

i. successione a causa di morte o fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;

ii. costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (a condizione che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);

iii. trasferimento a titolo gratuito a un ente quale, a titolo esemplificativo, un *trust*, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;

iv. il trasferimento da un portafoglio ad altro dei vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiti da uno stesso soggetto;

v. ove la partecipazione sia riconducibile a un *trust*, il mutamento del *trustee*.

6.12 La maggiorazione di voto si estende alle azioni (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, (ii) spettanti in cambio delle azioni originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati, (iii) sottoscritte dal titolare di azioni nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi prima citate, le nuove azioni rinvenienti dall'aumento di capitale e le azioni di concambio derivanti dalla fusione o scissione acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le nuove azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia

già maturata la maggioranza di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso, (ii) per le nuove azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggioranza di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

0
108-107
0
6.13 La maggioranza del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo ai sensi del presente statuto, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.

110-109
0
6.14 La maggioranza del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

112-111
0
6.15 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

113
114
115-116
6.16 ~~6.3~~-La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. ~~L'Assemblea~~L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi ~~dell'art.~~dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

131-120
121-122
123-124
125-126
127-128
129-130
6.17 ~~6.4~~È consentita, nei modi e nelle forme di legge, ~~l'assegnazione~~l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante ~~l'emissione, sino all'ammontare~~l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma ~~dell'articolo~~dell'articolo 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. ~~L'Assemblea~~L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare ~~l'assegnazione~~l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto ~~nell'Assemblea~~nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

137-134
135-136
6.18 ~~6.5~~ ~~L'Assemblea~~L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi ~~dall'articolo~~dall'articolo 2441 del Codice Civile.

139-140
141-142
6.19 ~~6.6~~Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti ~~dalla normativa anche regolamentare~~dalle disposizioni *pro tempore* ~~vigenti~~vigenti applicabili alla Società, nelle deliberazioni di aumento del capitale

sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

6.20 ~~6.7~~ In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.

6.21 ~~6.8~~ I soci possono finanziare la Società con finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle ~~vigenti~~ disposizioni ~~normative e regolamentari~~ pro tempore vigenti applicabili alla Società.

6.22 ~~6.9~~ L'Assemblea straordinaria in data 18 febbraio 2021 ha deliberato:

(a) di aumentare ulteriormente il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, non superiore al 3,65% (tre virgola sessantacinque per cento) del numero di azioni complessivamente esistenti alla data di inizio delle negoziazioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi ~~dell'articolo~~ dell'articolo 2441, commi ~~5,65, 6~~ e/o comma 8, del codice civile, da eseguirsi in una o più volte, per un importo nominale massimo - nel rispetto, comunque, della percentuale massima di cui sopra - di Euro 1.000.000,00 (unmilione ~~virgola zero — zero/00~~), oltre ad eventuale sovrapprezzo, mediante ~~l'emissione~~ l'emissione di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominate, *post* frazionamento, e a godimento regolare da destinare ai beneficiari del piano di *stock option* le cui linee guida sono state approvate ~~dall'Assemblea~~ dall'Assemblea ordinaria in pari data e pertanto riservato a amministratori esecutivi, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della Società e delle società dalla stessa controllate, anche eventualmente future, ed in generale di chiunque possa collaborare alla crescita ed allo sviluppo della Società, ad un prezzo di emissione per ciascuna azione pari al prezzo di collocamento delle Azioni della Società sul MTA.

Ove ~~l'aumento~~ l'aumento risulti non interamente attuato entro il termine finale di sottoscrizione *ex* articolo 2439, comma 2, del codice civile, individuato nella data del 31 dicembre 2031, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a fare data dalle medesime, purché successive ~~all'iscrizione~~ all'iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese;

(b) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione *pro tempore* in carica, con facoltà di subdelega al Presidente ~~ed all'Amministratore~~ all'Amministratore Delegato in via disgiunta, nei limiti consentiti dalla legge, per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale conferendo al medesimo il potere di determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni ~~dell'aumento~~ dell'aumento, ivi compreso il potere di individuare i

174-175 relativi destinatari, ~~nell'ambito~~nell'ambito delle sopra indicate categorie,
176-177 facendo luogo ~~ad~~a ogni corretta forma di allocazione e, se necessario di
178-179 contingentamento, di determinare il numero puntuale delle azioni da
180-181 emettere, i termini e la durata di eventuali impegni di ~~lock-up~~lock-up delle
azioni di nuova emissione, ~~nell'interesse~~nell'interesse della Società.

Articolo 7

~~7.~~ **Obbligazioni**

- 7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e condizioni di collocamento, fermi restando i limiti di legge.
- 185-186 7.2 ~~L'emissione~~L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di
187-188 Amministrazione, fatta eccezione per ~~l'emissione~~l'emissione di obbligazioni
189-190 convertibili in azioni o assistite da *warrant*, per ~~l'emissione~~l'emissione delle
191-192 quali ~~l'Assemblea~~l'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il
Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2420 *ter* del
Codice Civile e, comunque, di qualunque disposizione normativa o regolamentare
di volta in volta vigente.
- 193-194 7.3 ~~All'Assemblea~~All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse
195-196 disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla
disciplina ~~dell'Assemblea~~dell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto
compatibili.

Articolo 8

~~8.~~ **Diritto di recesso**

- 8.1 Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto
200-201 di recedere i soci che non hanno concorso ~~all'approvazione~~all'approvazione di
delibere riguardanti:
- (i) la proroga del termine di durata della Società e
 - 202-203 (ii) ~~l'introduzione~~l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
- 204-205 8.2 I termini e le modalità ~~dell'esercizio~~dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di
determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione
sono regolati dalla legge.

Articolo 9

~~9.~~ **Assemblea - convocazione**

- 9.1 L'Assemblea generale degli azionisti, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

- 209 9.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e provvede in merito a quanto previsto dalla legge.
- 210-211 9.3 ~~L'assemblea~~L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
212-213 ~~all'anno~~all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura
214-215 ~~dell'esercizio~~dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in
cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo
216-217 richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed ~~all'oggetto~~all'oggetto
218-221 della Società, fermo restando quanto previsto ~~all'art~~all'art. 154-~~ter~~ del ~~D.Lgs.~~
222-224 ~~58/98, come modificato ("TUF")~~ e, comunque, ~~di~~da qualunque disposizione
225-227 ~~normativa o regolamentare di volta in volta~~pro tempore vigente applicabile alla
Società.
- 228 9.4 ~~Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge,~~
229-231 ~~L'Assemblea~~L'Assemblea deve essere convocata ~~dagli amministratori~~dal
Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente
232-235 ~~l'indicazione~~l'indicazione del giorno, ~~dell'ora~~dell'ora, del luogo dell'adunanza e
236 delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi ~~della~~
237 ~~normativa anche regolamentare di volta in volta vigente~~delle disposizioni pro
tempore vigenti applicabili alla Società.
- 238-239 9.5 ~~L'avviso~~L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito *internet* della
240-242 Società e negli ulteriori modi e ~~nei termini stabiliti dalla normativa, anche~~
243 ~~regolamentare, di volta in volta vigente~~dalle disposizioni pro tempore vigenti
applicabili alla Società.
- 244-245 9.6 ~~L'Assemblea~~L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in
246-250 ~~un'unica~~un'unica convocazione. ~~In ogni caso, il~~Il Consiglio di Amministrazione
~~può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo~~
~~quanto previsto dalla normativa vigente, indicando nell'avviso di convocazione il~~
251 ~~giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, qualora lo ritenga opportuno e dandone~~
espressa indicazione nell'avviso di convocazione, può stabilire che sia
l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più
convocazioni.
- 252-253 9.7 ~~L'Assemblea~~L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede
sociale, purché nel territorio nazionale.
- 254-255 9.8 È ammessa la possibilità che ~~L'Assemblea~~L'Assemblea ordinaria e straordinaria si
256-257 svolga, se previsto ~~nell'avviso~~nell'avviso di convocazione, con gli intervenuti
dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di
audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere
documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanta sopra venga dato
atto nel relativo verbale.
- 258-259 9.9 In ogni caso, ~~L'Assemblea~~L'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi
260-261 sia rappresentato ~~l'intero~~l'intero capitale sociale e partecipi
262-263 ~~all'Assemblea~~all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei

componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica, ai sensi ~~dell'articolo~~dell'articolo 2366 del Codice Civile.

Articolo 10

~~10. Assemblea diritto~~Assemblea - diritto di intervento e rappresentanza

- 10.1 Il diritto ~~d'intervento~~d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati ~~dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente~~dalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
- 10.2 Può intervenire ~~all'Assemblea~~in Assemblea ciascun soggetto ~~a~~ cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società ~~in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente~~ la comunicazione effettuata ~~dall'intermediario~~dall'intermediario autorizzato ~~ai sensi di legge~~in osservanza delle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società. Spetta al Presidente ~~dell'Assemblea~~dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, ~~di~~ constatare il diritto di intervento ~~all'Assemblea e di~~all'Assemblea e risolvere le eventuali contestazioni.
- 10.3 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le ~~norme anche regolamentari di volta in volta~~disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
- 10.4 La delega potrà essere notificata alla Società anche mediante posta elettronica certificata in osservanza delle ~~applicabili~~ disposizioni ~~di volta in volta~~pro tempore vigenti applicabili alla Società.

~~10.5 La Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, fatta salva l'applicazione di norme che deroghino a quanto sopra.~~

Articolo 11~~11. Svolgimento dell'Assemblea~~

Svolgimento dell'Assemblea

- 11.1 ~~L'Assemblea a~~L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza ~~o~~o impedimento, dal Vice Presidente ~~se, ove~~ nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ~~ha precedenza~~assume la presidenza della riunione il Vice Presidente più anziano di età.
- 11.2 In caso di assenza o di impedimento dei suddetti soggetti ~~l'Assemblea~~l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi.
- 11.3 Per la validità della costituzione e della deliberazione ~~dell'Assemblea~~dell'Assemblea, sia ordinaria ~~e~~sia straordinaria, si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
- 11.4 ~~L'Assemblea~~L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando lo ritenga il Presidente ~~dell'Assemblea~~dell'Assemblea, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente medesimo.

320-321 11.5 Le deliberazioni ~~dell'Assemblea~~dell'Assemblea saranno constatate da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Articolo 12

~~12.~~ Consiglio di Amministrazione

325-326 12.1 La ~~società~~Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di cinque (5) ad un numero massimo di undici (11) membri, compreso il Presidente ~~ede,~~ ove nominati, uno o più Vice Presidenti.

327-328
329 12.2 La determinazione del numero dei consiglieri e la loro nomina ~~sarà fatta~~
330 ~~dall'Assemblea~~sono di competenza dell'Assemblea.

332-331 12.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, e cessano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

0
334-333 12.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina e revoca il segretario dell'organo.

336-335 ~~12.3 Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo diverso e inferiore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.~~

Articolo 13

~~13.~~ Elezione del Consiglio di Amministrazione

340-341 13.1 Gli Amministratori vengono nominati ~~dall'Assemblea~~dall'Assemblea, nel rispetto
342 ~~della disciplina pro tempore eventualmente vigente, anche disposta da codici di~~
343 ~~comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati cui la Società~~
344 ~~aderisce, inerente l'equilibrio tra generi~~delle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società, sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società ~~nei termini e nel rispetto della disciplina di legge, anche regolamentare, di volta in volta vigente.~~

345 13.2 ~~In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti alla prima lista.~~ Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina pro tempore vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla ~~vigente~~ normativa pro tempore vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Di tutto ciò è fatta menzione ~~nell'avviso~~nell'avviso di convocazione.

13.3 Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice Civile o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

13.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

13.5 ~~Ciascuna lista deve indicare un numero di~~ candidati ~~inseriti nelle liste devono essere indicati in numero~~ non superiore a undici; I candidati devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge. Fermo restando il rispetto del criterio che garantisca ~~l'equilibrio~~ l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa pro tempore vigente, in ciascuna lista composta da almeno un numero pari o superiore a sette (7) candidati almeno due (2) candidati - indicati in una posizione ~~non posteriore al secondo e al settimo posto~~ compresa rispettivamente tra le prime due e tra la terza e la settima di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché ~~gli~~ degli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina pro tempore applicabile e/o dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca. ~~In coerenza con le disposizioni di legge eventualmente vigenti o con codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati cui la Società aderisca, le~~ Le liste che presentino un numero di candidati superiore a tre (3) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, ~~in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti (arrotondato all'eccesso) degli amministratori eletti ed un quinto per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, salve diverse disposizioni normative o regolamentari pro tempore eventualmente vigenti.~~ Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, ed ogni altro documento previsto ~~dalla legge e dai regolamenti~~ dalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.

13.6 Determinato da parte dell'Assemblea il numero di amministratori da eleggere, si precede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono ~~eletti~~ tratti, in base ~~all'ordine~~ all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti - che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ~~ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente,~~ con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto 1 - è ~~eletto, in conformità alle disposizioni di legge,~~ tratto un amministratore in base ~~all'ordine~~ all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Qualora due liste abbiano ottenuto il secondo maggior numero di voti, si

381-382 procede a nuova votazione da parte ~~dell'Assemblea risultando~~dell'Assemblea
 383-384 a seguito della quale sarà eletto il candidato che ~~ottenga~~avrà ottenuto la
 385-386 maggioranza semplice dei voti. Qualora ad esito ~~dell'applicazione~~dell'applicazione
 387-389 del meccanismo di voto di lista sopra
 390 indicato (i) non risulti eletto il numero minimo di candidati in possesso dei
 391 requisiti di indipendenza, e/o (ii) la composizione del ~~consiglio~~Consiglio di
~~Amministrazione~~Amministrazione non sia conforme ~~alla disciplina legale o derivante da codici~~
~~di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati cui~~
~~la Società aderisca in materia di equilibrio tra i generi~~alle disposizioni pro
~~tempore vigenti applicabili alla Società,~~ risulteranno eletti i candidati in
 possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali
 requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire. Nel caso
 in cui venga presentata ~~un'unica~~un'unica lista gli amministratori verranno
 tratti dalla lista presentata sempre che abbia ottenuto
 394-395 ~~l'approvazione~~l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

396-397 Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista (o la lista presentata non consenta
 398 di nominare gli amministratori nel rispetto delle disposizioni ~~normative~~pro tempore
 vigenti applicabili alla Società o, comunque, qualora non sia possibile procedere
 secondo le regole del voto di lista), o nel caso in cui non si debba procedere alla
 nomina di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione,
 399-400 ~~l'Assemblea~~l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il
 401 procedimento sopra previsto e comunque in modo da assicurare ~~la presenza del~~
~~numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente~~
~~nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi~~il
~~rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società in relazione~~
~~alla composizione del Consiglio.~~ Non si tiene conto delle liste che abbiano
 conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quelli
 richiesti dalla presente norma statutaria per la presentazione delle liste.

Articolo 14

14. Cessazione dalla carica

- 406-407 14.1 Se nel corso ~~dell'esercizio~~dell'esercizio vengono a mancare uno o più
 408-409 amministratori, si provvede ai sensi ~~dell'articolo~~dell'articolo 2386 del Codice
 Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista
 contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene
 410-411 effettuata nominando, secondo ~~l'ordine~~l'ordine progressivo, persone tratte dalla
 412-413 lista cui apparteneva ~~l'amministratore~~l'amministratore venuto meno e che siano
 tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Le procedure di sostituzione
 414-417 devono in ogni caso garantire la presenza ~~di un~~del numero ~~necessario~~minimo di
 418-419 amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ~~e il rispetto della~~prescritto
 420-422 dalla disciplina ~~come sopra precisata~~pro tempore vigente ~~inerente all'equilibrio~~e il
 423 rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi applicabili alla
Società.
- 14.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione,

sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge. Peraltro, qualora per dimissioni ~~o~~do altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, ~~l'intero~~l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e, ~~l'Assemblea~~l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata ~~d'urgenzad'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.~~

Articolo 15

~~15.~~ **Presidente del Consiglio di Amministrazione e organi delegati**

- 424-425
426-427
428-429
430-431
- 433-432
- 435-436
437-438
439-442
443
444-447
448
- 449-451
452-453
454
- 455-456
- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti, salvo che non vi abbia provveduto ~~l'Assemblea~~l'Assemblea.
- 15.2 Il Consiglio di Amministrazione può ~~nominare~~attribuire deleghe a uno o più amministratori ~~delegati~~.
- 15.3 Il Presidente resta in carica per tre esercizi ovvero per tutta la durata del mandato del Consiglio, ove differente, ed è rieleggibile.
- 15.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa ~~l'ordine~~l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte ~~all'ordine~~all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri. ~~Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.~~
- 15.5 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un comitato esecutivo e/o altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.
- 15.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche uno o più Direttori Generali.

Articolo 16

~~16.~~ **Remunerazione**

460-461
462-463
464-465

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ~~ed all'eventuale~~all'eventuale comitato esecutivo sono determinati ~~dall'Assemblea~~dall'Assemblea e restano validi fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. ~~L'Assemblea~~L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 17

~~17.~~ **Adunanze e delibere del Consiglio di Amministrazione**

- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, di regola almeno trimestralmente e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due amministratori o un amministratore cui siano stati delegati poteri.
- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.
- 469-472
473-474
475
476-477
478-480
17.3 ~~La convocazione del~~ Il Consiglio di Amministrazione è fatta convocato con comunicazione scritta corredata dai tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno 3 (tre) giorni - o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno - prima di quello fissato per la riunione mediante lettera raccomandata A.R., ~~telegramma, telefax, telex,~~ posta elettronica certificata od ordinaria o comunque mezzo equivalente, purché in quest'ultimo caso sia data prova ~~dell'avvenuto~~ dell'avvenuto ricevimento.
- 17.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in difetto di formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.
- 481
482-483
17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, ove nominato, dal Vice Presidente. Se vi sono più Vice Presidenti ~~ha precedenza~~ assume la presidenza della riunione il Vice Presidente più anziano di età. In mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
- 484-485
486-488
489-490
491
492
493
494
495
496-497
498
17.6 Ai sensi ~~dell'art~~ dell'art. 150 del TUF e, comunque, di qualunque disposizione ~~normativa o regolamentare di volta in volta~~ pro tempore vigente, ~~nel corso delle riunioni applicabile alla Società,~~ gli amministratori ~~cui sono stati delegati poteri~~ devono riferire con periodicità almeno trimestrale al ~~Consiglio di Amministrazione ed al~~ Collegio Sindacale ~~verbalmente, ovvero, quando il Presidente lo reputi opportuno, con relazione scritta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché~~ sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate ~~e ciascun amministratore deve riferire ogni; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse~~ che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
- 499-500
17.7 Il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, ~~l'adeguatezza dell'assetto~~ l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
- 17.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 17.9 Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei

presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- 501-502 17.10 Le riunioni del Consiglio ~~saranno~~sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere, trasmettere o visionare la documentazione.
- 17.11 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno constatate da verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18

~~18.~~ **Poteri dell'organo**dell'organo amministrativo

- 504-503
- 505-507
- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso~~o~~,² tranne quanto riservato per legge alla competenza ~~dell'Assemblea~~dell'Assemblea.
- 508-509
- 510-511
- 18.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita anche la competenza, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, a deliberare sulle materie previste ~~dall'articolo~~dall'articolo 2365, secondo comma², del codice civile.
- 512-514
- 18.3 La legale rappresentanza di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore ~~delegato, se nominato, e ove quest'ultimo non sia stato nominato~~Delegato, o, in sua assenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 515
- 516
- 18.4 ~~L'amministratore delegato~~L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per il compimento di specifici atti e negozi o di categorie di atti e negozi, determinandone i poteri ed eventualmente la remunerazione.
- 517-518

Articolo 19

~~19.~~ **Redazione dei documenti contabili societari**

Ove richiesto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione – previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale – nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ~~all'adempimento~~all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturate esperienze in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio in una società con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.

520-519

522-523

Articolo 20

~~20.~~ **Operazioni con parti correlate**

Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in ~~applicazione della normativa anche regolamentare di volta in volta vigente~~ conformità alle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.

Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale – le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, nel rispetto delle ~~condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile~~ disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.

Articolo 21~~21~~. Collegio sindacale

Collegio Sindacale

- 21.1 Il Collegio Sindacale è composto ~~di~~da 3 (tre) membri effettivi e ~~di~~ 2 (due) membri supplenti. ~~Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di un sindaco supplente.~~
- 21.2 Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, devono essere in possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti ~~dalla vigente normativa anche regolamentare~~ dalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società e devono aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 21.3 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. ~~L'Assemblea~~L'Assemblea nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale ~~nel rispetto della disciplina pro tempore eventualmente vigente, anche disposta da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati cui la Società aderisca, inerente all'equilibrio tra i generi e ne~~ determina il compenso ~~loro spettante.~~
- 21.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste depositate a pena di decadenza presso la sede della Società nei termini previsti ~~dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta vigente,~~ dalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società nelle quali i candidati, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, ~~l'altra~~l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 21.5 Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in ~~coerenza con le disposizioni di legge eventualmente vigenti o con codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati cui la~~ osservanza delle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società ~~aderisca.~~
- 21.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista dalla disciplina pro tempore vigente per la presentazione di liste di candidati per ~~l'elezione~~l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società. Tale quota di partecipazione deve risultare da

apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Di tutto ciò è fatta menzione ~~nell'avviso~~nell'avviso di convocazione.

- 557-558
- 21.7 Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice Civile o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 559
- 21.8 Possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dal Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 e, comunque, ~~da qualunque disposizione normativa o regolamentare di volta in volta vigente e dal presente articolo. I sindaci uscenti sono rieleggibili dalle~~disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
- 560
- 561
- 21.9 Le liste devono inoltre essere corredate:
- 562-563
- (i) delle informazioni relative ~~all'identità~~all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con ~~l'indicazione~~l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- 564-565
- (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante ~~l'assenza~~l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- 566-567
- (iii) di ~~un'esauriente~~un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- 568-569
- (iv) ~~dell'elenco~~dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con ~~l'impegno~~l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data ~~dell'Assemblea~~dell'Assemblea;
- 570-571
- (v) di ogni altro documento o informazione previsti ~~dalla legge~~dalle disposizioni pro tempore vigenti applicabili alla Società.
- 572-573
- 574-575
- 576-577
- 0
- ~~(v)~~ I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

579-581

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni ~~normative e regolamentari~~pro tempore vigenti applicabili alla Società per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentante da soci che risultino collegati tra loro ~~ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti~~, possono essere presentante liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.

582

- 583-584 21.10 ~~All'elezione~~All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- 585-586 1. dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base ~~all'ordine~~all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- 587 2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti - che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ~~ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente,~~ con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto 1 - sono eletti, ~~in conformità alle disposizioni normative vigenti,~~ il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco supplente in base ~~all'ordine~~all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. In caso di parità tra più liste, si procede ad una nuova votazione da parte ~~dell'Assemblea~~dell'Assemblea risultando eletti i candidati che ottengono la maggioranza semplice dei voti.
- 588-589
- 590-591
- 592-593
- 594-595 21.11 Nel caso in cui sia stata presentata ~~un'unica~~un'unica lista il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge.
- 596-597 21.12 Qualora ad esito ~~dell'applicazione~~dell'applicazione del meccanismo di voto di lista sopra indicato la composizione del Collegio non sia conforme alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi, ~~quale sopra precisata,~~ l'Assemblea~~l'Assemblea~~ procederà alla nomina dei sindaci in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire.
- 598
- 599
- 21.13 Nel caso vengano meno requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
- 21.14 In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato ~~l'esistenza~~l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi, ~~quale sopra precisata,~~ nella composizione dell'organo collegiale. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, ~~quale sopra precisata,~~ l'Assemblea~~l'Assemblea~~ procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa.
- 600-601
- 602
- 603
- 604
- 21.15 In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dal sindaco che gli subentra.
- 21.16 Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.
- 21.17 Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci mediante voto di lista non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per ~~l'integrazione~~l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Le procedure di
- 605-606

sostituzione devono in ogni caso garantire il rispetto della ~~disciplina~~ ~~pre~~ ~~tempore~~ normativa vigente ~~inerente l'equilibrio~~ in materia di equilibrio tra i generi, ~~quale sopra precisata~~.

21.18 HII Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.

21.19 Le adunanze del Collegio Sindacale saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio conferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere, trasmettere o visionare la documentazione.

Articolo 22

~~22.~~ Revisione legale dei conti

22.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti richiesti dalla legge.

22.2 HII conferimento e la revoca ~~dell'incarico~~ dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo corrispettivo sono di competenza ~~dell'Assemblea~~ dell'Assemblea sulla base della documentazione rilasciata dal Collegio Sindacale ai sensi della normativa applicabile.

22.3 La durata ~~dell'incarico~~ dell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative della società di revisione legale sono regolati dalla legge.

Articolo 23

~~23.~~ Bilancio ed utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e ~~nell'osservanza~~ nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.

23.3 Sulla distribuzione degli utili delibera ~~l'Assemblea~~ l'Assemblea che approva il bilancio a norma di legge.

23.4 Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato ~~dall'Assemblea~~ dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

~~24.~~ Acconti sui dividendi

- 639-640 24.1 Il Consiglio di Amministrazione può durante il corso ~~dell'esercizio~~dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui dividendi.
- 24.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

642-641 Articolo 25

~~25.~~ Scioglimento

644-645 Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite ~~dall'Assemblea~~dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

647-646 Articolo 26

~~26.~~ Disposizioni generali

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi e disposizioni regolamentari applicabili.